

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 20 giugno 2013 presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma,

tra

Visiant Contact S.r.l., assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma,

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

premesso che

- le parti concordano sull'importanza di sviluppare un nuovo modello di relazioni industriali, orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che lo stesso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse e, quindi, con la esplicita volontà di assumere la prevenzione del conflitto come obiettivo comune;
- l'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia nell'ambito dell'impresa con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle condizioni di mercato, salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda stessa;
- le parti, quindi, intendono stipulare un accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'ambito di un sistema di Relazioni Industriali come sopra definito;
- le parti, infine, confermano le previsioni di cui all'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) vigente e ribadiscono l'esigenza di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del suddetto CCNL TLC;
- Le parti, infine, confermano i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nonché i principi dell'Accordo Interconfederale del 31 maggio 2013.



tutto ciò premesso, si è convenuto e concordato quanto segue.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. Sistema di Relazioni Industriali

Il sistema di Relazioni Industriali di cui in premessa è articolato su due differenti ambiti di interlocuzione:

- Livello Nazionale;
- Livello Territoriale.

Livello Nazionale

È previsto quale sede istituzionale per la contrattazione di 2° livello e per le informazioni sulle seguenti materie:

- andamento del mercato di riferimento;
- andamento delle commesse;
- andamento dei livelli occupazionali;
- dinamica del costo del lavoro;
- strategie di investimento, ricerca, diversificazione e sviluppo;
- efficienza organizzativa/organizzazione del lavoro;
- linee di intervento in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;
- programmi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti.

Agli incontri parteciperanno, per le Organizzazioni Sindacali, le Segreterie Nazionali ed il Coordinamento Unitario delle RSU, così come definito al successivo punto 2. In occasione di incontri su temi che non interessino la generalità dei lavoratori e delle unità produttive, le Parti potranno convenire la partecipazione del Coordinamento in formazione ridotta.

Livello Territoriale

È previsto quale sede istituzionale per l'informativa ed il confronto sulle seguenti materie di attinenza esclusivamente territoriale:

- revisione dei processi organizzativi e innovazione delle tecnologie che coinvolgono la singola unità produttiva;
- applicazione di istituti contrattuali che hanno un'esigenza ed un impatto normativo e organizzativo nella singola unità operativa tra cui:
 - tipologia dei rapporti lavoro necessaria a garantire le esigenze di presidio e le flessibilità richieste dal cliente per ogni specifica commessa;
 - pianificazione ferie / Riduzione dell'Orario di Lavoro (ROL).

Agli incontri parteciperanno, per le Organizzazioni Sindacali, le Segreterie Territoriali e la RSU. In occasione di incontri su temi che non interessino la generalità dei lavoratori

le Parti potranno convenire la partecipazione di una delegazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria in formazione ridotta.

2. Rappresentanza Sindacale Unitaria, Coordinamento Nazionale Unitario e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

a) (*RSU*) L'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria per ciascuna unità produttiva avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 e dalle normative e dei successivi Accordi Interconfederali vigenti.

Nelle unità produttive che risultino prive della suddetta rappresentanza, si procederà alla loro elezione, nelle forme e nel rispetto di quanto sopra, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente intesa.

I singoli componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria utilizzeranno, per l'espletamento del loro mandato le ore annue di permesso retribuito previste dall'articolo 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

b) (*Coordinamento Nazionale RSU*) Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente intesa, eleggeranno una struttura nazionale di rappresentanza di tutte le Rappresentanze Sindacali Unitarie a livello aziendale denominata "Coordinamento Nazionale RSU" composta complessivamente da un numero massimo di 11 componenti.

I componenti del Coordinamento sono eletti al proprio interno dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di tutte le unità produttive sulla base di un regolamento elettorale che dovrà essere reso noto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa in tempo utile per consentire la presentazione delle candidature a tutti gli aventi diritto.

Il Coordinamento Nazionale RSU di Visiant Contact S.r.l. ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse ad effettuare con l'Azienda la contrattazione di secondo livello, nonché a sottoscrivere intese e recepire le informative di carattere nazionale.

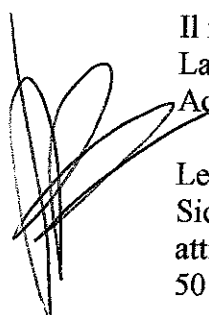
I nominativi dei componenti del Coordinamento dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria - Confindustria Roma.

3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è pari a tre anni così come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 - è quello previsto dalle normative vigenti.

Le Parti confermano il riconoscimento ad ogni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di 40 (quaranta) ore di permessi retribuiti per lo svolgimento delle loro attività, così come previsto dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 e dall'art. 50 del D.lgs 81/08.



I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza riceveranno una adeguata formazione articolata su tre momenti: formazione di base, specialistica e di aggiornamento. Tali momenti verranno opportunamente distribuiti nell'arco temporale del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, privilegiando gli aspetti formativi nella fase iniziale. La formazione di base, per cui vengono previste 32 ore pro capite, verrà interamente somministrata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel corso del primo anno di carica.

Il diritto di accesso sui luoghi di lavoro sarà esercitato da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne in materia di tutela aziendale dei siti sensibili, tenuto conto del pubblico servizio espletato dall'Azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza segnala preventivamente all'Azienda, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione competente per territorio, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità di accesso.

Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.

La consultazione sulle tematiche assoggettate, di cui all'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, verrà assolta tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda mediante specifici incontri.

Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che le ore eccedenti il normale orario di lavoro, utilizzate dai membri del Coordinamento Nazionale Unitario R.S.U., così come quelle utilizzate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o dei membri degli organi direttivi nazionali e/o regionali/territoriali, non daranno luogo ad alcun trattamento economico.

Il presente accordo, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.

Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dal 20 giugno 2013 e scadenza il 19 giugno 2016 Qualora non intervenga disdetta da una delle parti, a mezzo

raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scadenza, l'accordo verrà prorogato di anno in anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Unindustria - Confindustria Roma

p. la Visiant Contact S.r.l.

p. la SLC-CGIL

p. la FISTEL-CISL

p. la UILCOM-UIL